

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4516

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato NASTRI

Concessione di un credito d’imposta per la realizzazione di progetti volti all’internazionalizzazione delle piccole e medie imprese

Presentata il 29 maggio 2017

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge, composta da un solo articolo, intende favorire l’internazionalizzazione delle piccole e medie imprese attraverso l’introduzione di un credito d’imposta, pari al 20 per cento, delle spese sostenute per la realizzazione di progetti di promozione internazionale, di penetrazione commerciale e di organizzazione delle reti di vendita nei mercati esteri. Per le imprese italiane e, in particolare, per quelle del nord-ovest, l’internazionalizzazione, oggi, rappresenta, più che una scelta, una necessità. Non è immaginabile, infatti, poter crescere o addirittura sopravvivere rimanendo ancorati al mercato interno. La stagnazione del mercato domestico, determinata anche dalla crisi economica internazionale e dalle scelte politiche ed economiche, altamente negative, dei Governi Renzi e Gentiloni, ha messo in ginocchio la maggior parte delle piccole e medie imprese italiane, costringendole a ripensare il proprio

modo di fare *business* e a individuare nuove strategie che permettano loro di sopravvivere e, se possibile, di crescere in un contesto dove le condizioni ambientali sono mutate profondamente. Tuttavia, sebbene la crisi abbia provocato un grande sconvolgimento a livello strutturale nel tessuto produttivo italiano, essa rappresenta al tempo stesso un cambiamento che apre a nuovi scenari e a nuove opportunità di rilancio per le piccole e medie imprese. Pertanto, con la presente iniziativa legislativa s’intende raccogliere quella che rappresenta oggi una delle sfide più importanti: l’internazionalizzazione, cioè la possibilità per le imprese di commercializzare i propri prodotti non più nel mercato domestico, ma nei mercati esteri, cercando in questo modo nuove opportunità da cui trarre il giusto sostentamento. È un percorso indubbiamente difficile, per certi aspetti traumatico e particolarmente impegnativo in termini di risorse, ma la possi-

bilità di disporre di un patrimonio genetico e di un valore produttivo unici come quelli racchiusi nel *made in Italy* permette sicuramente di conferire ai prodotti delle nostre imprese elevata competitività e forte differenziazione rispetto ai concorrenti, rendendo tale percorso molto più accessibile. L'introduzione di un credito d'imposta in

grado di favorire e di consolidare la posizione delle piccole e medie imprese italiane nei mercati internazionali non potrà che costituire un valore aggiunto e accrescere la competitività nei mercati esteri del nostro sistema imprenditoriale consentendo alle stesse imprese di inserirsi nei Paesi esteri, soprattutto *extra* europei.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Al fine di favorire l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese, è riconosciuto alle medesime, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, un credito d'imposta pari al 20 per cento delle spese sostenute per la realizzazione di progetti di promozione internazionale, di penetrazione commerciale e di organizzazione delle reti di vendita nei mercati esteri. Il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 35 per cento qualora le predette spese siano sostenute da raggruppamenti di impresa costituiti con forma di contratto di rete e dotati di un fondo patrimoniale comune o da consorzi e da società consortili di piccole e medie imprese.

2. Al fine del riconoscimento del credito d'imposta, i progetti di cui al comma 1 devono identificare un settore o una filiera produttiva specializzata e definire chiaramente un percorso strutturato di internazionalizzazione finalizzato allo sviluppo di iniziative coordinate e strutturate per la promozione internazionale delle imprese, con specifici obiettivi di mercato, di penetrazione commerciale e di collaborazione industriale con *partner* esteri anche nel campo dell'innovazione, della ricerca e dello sviluppo.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare, sentita l'Agenzia delle entrate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità applicative del credito d'imposta di cui al comma 1, nonché le modalità di verifica e di controllo dell'effettività delle spese sostenute, le cause di decadenza e di revoca del credito, le modalità di restituzione del credito di cui l'impresa ha fruito indebitamente e le priorità dell'accesso al credito per i soggetti che abbiano conseguito un maggior fatturato e un maggior reddito

rispetto all'anno precedente nei mercati esteri, nonché le modalità per garantire il rispetto del limite complessivo di spesa di cui al comma 4.

4. Ai fini di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.

5. All'onere di cui al comma 4 del presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

